

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2026, n. 888

Diaria Dip. Omissis e altri c/ Regione Puglia. Differenze retributive per rideterminazione spettanze stipendiali. Autorizzazione al componimento bonario dinanzi alla Commissione di Conciliazione, istituita presso l'Ispettorato del Lavoro d'Area Metropolitana Bari-Bat, e approvazione verbale di conciliazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Personale, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio e Personale;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili delle strutture amministrative competenti ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di autorizzare la conciliazione dinanzi alla Commissione di Conciliazione, istituita presso l'Ispettorato del Lavoro d'Area Metropolitana Bari-Bat con Omissis e altri, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
2. di approvare l'allegato schema del verbale di conciliazione (Allegato A), che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Personale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione dinanzi alla Commissione di Conciliazione, istituita presso l'Ispettorato del Lavoro d'Area Metropolitana Bari-Bat;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza, tra cui l'adozione degli atti dirigenziali di liquidazione delle somme in favore di Omissis e altri, così come rivenienti dal verbale di conciliazione;

5. di trasmettere, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento alla Sezione Trattamento Economico per i relativi adempimenti di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nella versione con gli *omissis* a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione del verbale di conciliazione di cui all'Allegato A e l'Allegato B, riportanti entrambi dati riservati e/o personali.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Diaria Dip. Omissis e altri c/ Regione Puglia. Differenze retributive per rideterminazione spettanze stipendiali. Autorizzazione al componimento bonario dinanzi alla Commissione di Conciliazione, istituita presso l'Ispettorato del Lavoro d'Area Metropolitana Bari-Bat, e approvazione verbale di conciliazione

- Con diversi ricorsi ex art. 414 c.p.c. al Giudice del Lavoro di Bari, nel corso dell'anno 2005, Omissis e altri, dipendenti in servizio presso l'Amministrazione regionale, tutti immessi nei ruoli regionali a seguito del passaggio di funzioni dallo Stato alle Regioni, chiedevano di:
 - dichiarare il loro diritto ad essere inquadrati dal momento di inserimento nell'organico regionale nella categoria B3, in luogo della categoria B1 stabilita dalla Regione Puglia;
 - per l'effetto, condannare la Regione Puglia al pagamento delle differenze retributive spettanti per l'erroneo inquadramento, oltre accessori come per legge.
- Con sentenze nn. 12873-12874-12875/2013 e n. 5115/2014, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, accoglieva i ricorsi presentati da parte attorea e dichiarava "il diritto di ciascun ricorrente ad essere inquadrato nella posizione economica B3 sin dal momento del suo passaggio alle dipendenze della Regione Puglia", nonché condannava "la Regione Puglia a versare le differenze retributive dovute a ciascun ricorrente per effetto del superiore inquadramento di cui al punto che precede".
- L'allora Servizio Personale e Organizzazione con proprie determinazioni dava esecuzione alle pronunce giudiziali in parola e contestualmente liquidava in favore dei ricorrenti le differenze retributive dovute per l'inquadramento nella cat. B3.
- Conseguentemente a tali sentenze, gli odierni dipendenti presentavano ricorso al Giudice del Lavoro di Bari con cui chiedevano di:
 - Accertare e dichiarare che la propria posizione economica al momento di applicazione della norma di cui al CID 2003, art. 2, co. 3, era quella B5 e non B3;
 - Per l'effetto, accertare e dichiarare che il prelievo dell'indennità di amministrazione era pari ad un solo scatto di progressione, a decorrere dal settembre 2004;
 - In conseguenza, accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la restituzione dell'importo mensile pari a due scatti di progressione economica ingiustamente prelevati dall'indennità di amministrazione, a decorrere dal settembre 2004 sino alla pronuncia;
 - Ordinare alla Regione Puglia di rideterminare il prelievo dell'indennità di amministrazione ad un solo scatto, a decorrere dalla data della pronuncia.
- Con sentenza n. 4105/2019, il Giudice di prime cure stabiliva che la domanda era parzialmente fondata, e dichiarava che la posizione economica dei ricorrenti all'atto del passaggio alla categoria B6 era B5 e non B3, con conseguente prelievo della indennità di amministrazione nella misura di uno scatto di progressione, previa rideterminazione della indennità di amministrazione come di seguito indicato. Il Giudice adito dichiarava, altresì, il diritto dei dipendenti alla corresponsione delle somme in eccesso eventualmente risultanti dalla differenza tra quanto prelevato dalla Regione e quanto dovuto secondo il conteggio degli importi sulla base della retribuzione iniziale rideterminata ai sensi dell'art. 28 CCNL 05.10.2001 con riferimento alla categoria B3, l'aumento della stessa sino alla categoria B5 e la riduzione della

indennità di amministrazione nella misura di uno scatto per il passaggio alla categoria B6.

- Ebbene, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza da ultimo citata, riguardante l'an della vicenda, i predetti dipendenti adivano il Tribunale di Bari al fine di accertare e dichiarare il diritto degli stessi ad ottenere la restituzione dell'importo mensile corrispondente a due scatti di progressione economica prelevati dall'indennità di amministrazione, a decorrere dal settembre 2004 sino alla data di pensionamento o di cessazione dal servizio. Per l'effetto, quindi, condannare la Regione Puglia a corrispondere in favore di tali dipendenti le relative differenze retributive.
- Con sentenza n. 1289/2022 il Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, adito dai ricorrenti per il giudizio di quantificazione delle spettanze economiche sopra dette, accoglieva la domanda degli istanti e condannava la Regione Puglia alla corresponsione di € 9.180,81 a titolo di differenze retributive, oltre accessori.
- L'avvocato officiato della difesa regionale proponeva appello avverso la sentenza di primo grado e formulava alla Corte d'Appello di Bari richiesta di inibitoria. La Corte adita, con decreto del 06.09.2022, accoglieva l'istanza presentata dalla Regione Puglia e sospendeva l'esecutorietà della sentenza n. 1289/2022 rese dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro.
- All'esito del giudizio, la Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, con sentenza n. 322/2024, rigettava l'appello proposto dall'Amministrazione regionale e confermava l'impugnata sentenza n. 1289/2022, compensando interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
- La Sezione Personale, al fine di dare esecuzione alla sentenza da ultimo citata, con Determinazione dirigenziale n. 498 del 16.05.2024 impegnava e liquidava in favore dei ricorrenti le somme rivenienti dalla predetta pronuncia giudiziale.
- Con successivo ricorso, i medesimi dipendenti, insieme ad altri, adivano il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentir: 1. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la ricostruzione della retribuzione a far data dal febbraio 2020 al 31.12.2024, e comunque fino alla data di cessazione dal servizio; nonché a condannare la Regione Puglia a pagare in favore di ciascuno dei ricorrenti le relative differenze retributive.
- Con sentenza n. 4869 del 16.12.2025 del Tribunale di Bari, sezione Lavoro, il giudice adito accoglieva parzialmente il ricorso presentato da Omissis e gli altri e, per l'effetto condannava la Regione Puglia al pagamento in favore degli stessi dipendenti della somma di € 3.122,56 ciascuno, in ossequio al principio di estensione degli effetti del giudicato formatosi su sentenza n. 322/2024 della Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro.
- Alla predetta sentenza, l'Amministrazione dava esecuzione con Determinazione dirigenziale n. 114/2026, liquidando agli stessi le somme oggetto di condanna da parte dell'Autorità giudiziaria.
- L'avvocato difensore della Regione Puglia, con proprio parere del 09.02.2026, al fine di evitare l'alea di un giudizio sul medesimo titolo per i periodi successivi al 31.12.2024, indicava l'opportunità di definire la vicenda mediante ricorso a soluzioni conciliative.
- Con ulteriore nota acquisita al prot. n. 317360/2026 del 03.06.2026, i dipendenti comunicavano la propria volontà ad addivenire a una definizione mediante composizione bonaria della vicenda, riguardante il diritto dei dipendenti alla corresponsione delle differenze retributive a titolo di rideterminazione dell'assegno *ad personam*, pari ad € 48,79 mensili, per il periodo dall'01.01.2025 sino all'attualità e con

successivo riconoscimento definitivo in busta paga del medesimo emolumento per il futuro.

- L'Amministrazione regionale, con propria nota prot. n. 320162/2026 del 04.06.2026, riscontrava positivamente l'invito dei lavoratori, dichiarandosi disponibile a conciliare la lite insorta sul diritto dei dipendenti dinanzi all'Ispettorato di Area Metropolitana Bari-Bat e inviava bozza di verbale di conciliazione contenente le condizioni dell'accordo.
- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".
- Vista la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase Strutturale".

Tanto premesso, in considerazione della soccombenza della Regione Puglia nei giudizi riguardanti i medesimi titoli e i medesimi soggetti, così come riportato nel documento istruttorio, al fine di evitare l'alea di un eventuale giudizio, si propone di autorizzare la definizione bonaria della controversia nei modi e termini come da schema di verbale di conciliazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, nonché di autorizzare la Dirigente della Sezione Personale alla sottoscrizione del medesimo verbale. Si propone, altresì, di approvare il verbale da sottoscrivere dinanzi alla Commissione di Conciliazione, istituita presso l'Ispettorato del Lavoro d'Area Metropolitana Bari-Bat, così come da schema allegato alla presente deliberazione.

La liquidazione delle somme in favore della controparte a titolo di differenze retributive, così come rivenienti dal verbale di conciliazione, avverrà mediante determinazioni della Dirigente della Sezione Personale.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: Neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La spesa riveniente dal presente provvedimento pari a complessivi € 6.025,56 troverà copertura mediante determinazioni della Dirigente della Sezione Personale gravanti sulla

dotazione del Capitolo 3025 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari", Piano dei conti finanziari: 1.01.01.01.001, Missione 1 - Programma 10 - Titolo 1, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2026.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare l'alea di un eventuale giudizio e un conseguente aggravio di spesa a carico del bilancio regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e dell'art. 44, comma 4, lett. c) dello Statuto Regionale, si propone alla Giunta regionale:

1. di autorizzare la conciliazione dinanzi alla Commissione di Conciliazione, istituita presso l'Ispettorato del Lavoro d'Area Metropolitana Bari-Bat con Omissis e altri, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
2. di approvare l'allegato schema del verbale di conciliazione (Allegato A), che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Personale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione dinanzi alla Commissione di Conciliazione, istituita presso l'Ispettorato del Lavoro d'Area Metropolitana Bari-Bat;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza, tra cui l'adozione degli atti dirigenziali di liquidazione delle somme in favore di Omissis e altri, così come rivenienti dal verbale di conciliazione;
5. di trasmettere, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento alla Sezione Trattamento Economico per i relativi adempimenti di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nella versione con gli *omissis* a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione del verbale di conciliazione di cui all'Allegato A e l'Allegato B, riportanti entrambi dati riservati e/o personali.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

E.Q. Contenzioso del Personale
Raffaele BERARDI

Il Dirigente del Servizio
Amministrazione del Personale
Pietro LUCCA

La Dirigente della Sezione Personale
Elisabetta RUBINO



Raffaele Berardi



Pietro Lucca
18.06.2026
16:40:11
GMT+02:00



Elisabetta Rubino
19.06.2026
08:34:15
GMT+02:00

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento
Personale e Organizzazione
Ciro Giuseppe IMPERIO



Ciro Giuseppe
Imperio
23.06.2026
10:46:01
GMT+02:00

L'Assessore al Bilancio e Personale ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Sebastiano Giuseppe LEO

Leo
Sebastiano Giuseppe
23.06.2026
12:59:44
UTC



Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria (o suo delegato)



Luisa Bavaro
29.06.2026
09:18:25
GMT+00:00



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PER	DEL	2026	43	24.06.2026

DIARIA DIP. OMISSIS E ALTRI C/ REGIONE PUGLIA. DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER RIDETERMINAZIONE SPETTANZE STIPENDIALI. AUTORIZZAZIONE AL COMPONENTO BONARIO DINANZI ALLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE, ISTITUITA PRESSO L'ISPettorato DEL LAVORO D#AREA METROPOLITANA BARI-BAT, E APPROVAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento

E.Q.- GIUSEPPE CARULLI

Dirigente

D.SSA LUISA BAVARO

Luisa Bavaro
29.06.2026 09:25
GMT+00:00

